



OGGETTO: Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro ai sensi dell'articolo 1 commi 222-230 della Legge di bilancio 2023 n. 197/2022: provvedimento ai sensi del comma 229.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge n. 580/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010 in materia di finanziamento delle Camere di Commercio;

VISTO il decreto legislativo n. 472/1997 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662/1996;

RICHIAMATO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio", emanato ai sensi dell'articolo 5-quarter, comma 2, della legge n. 27/2003;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta camerale:

- n. 157 dell'8 novembre 2005, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 30 novembre 2005, concernente il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale";
- n. 157 del 17 dicembre 2012, ratificata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 4 giugno 2013, di modifica al regolamento in parola a seguito delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30 dicembre 2008, n. 232590 del 12 novembre 2012;
- n. 114 del 5 novembre 2013, ratificata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 26 novembre 2013 di modifica al regolamento in parola a seguito della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013;

RICHIAMATA la legge n. 689 del 24 novembre 1981, in particolare l'articolo 27 sull'esazione forzata in materia di sanzioni amministrative;

VISTA la circolare del Ministero Industria n. 3471/C del 30 luglio 1999 in materia di "Messa a ruolo di sanzioni amministrative";

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro n. 321 del 3 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999";

RICHIAMATA la Legge n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

TENUTO CONTO che la riscossione coattiva dei tributi, tra cui rientra il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, e contributi, nel caso in cui i contribuenti non adempiano

volontariamente alle proprie obbligazioni, è esercitata da Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo ruolo, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata, ai sensi del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni e articolo 17 del D-Lgs n. 46/1999;

RICHIAMATE, inoltre, le determinazioni presidenziali:

- n. 14 del 26 giugno 2017 ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 51 del 4 luglio 2017 relativa all'affidamento, dal 1° luglio 2017, ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di Commercio di Ferrara a seguito della soppressione di Equitalia ai sensi della Legge n. 225/2016;
- n. 9 del 29 gennaio 2020 ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 2 del 18 febbraio 2020 relativa alla proroga dell'incarico fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, in particolare l'articolo 1, comma 222, che dispone l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro;

PRESO ATTO, in particolare, del comma 227 del medesimo articolo 1 della legge n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, il quale prevede che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per tardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come le Camere di commercio), l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per tardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, precisando che tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso della spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

CONSIDERATO che il comma 228, del medesimo articolo 1, precisa, tra l'altro, che per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973, con riferimento quindi alle sanzioni irrogate dalle Camere di commercio in materia REA;

TENUTO CONTO che il comma 229 prevede che gli enti creditori possono esercitare facoltà di non applicare l'annullamento parziale, evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti, adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

VISTA la nota pervenuta il 18 gennaio 2023 con la quale Unioncamere chiarisce che l'eventuale scelta degli enti creditori di non applicazione deve intendersi riferita a tutti i carichi

complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 230 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023, è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 comma 1 del DPR n. 602/1973;

CONSIDERATO che l'adesione allo stralcio automatico non comporta comunque l'annullamento dei ruoli che dovranno comunque essere eseguiti, generando comunque sempre i relativi costi a carico delle camere, mentre, di contro, la decisione di non applicazione, non comporta un danno alle imprese, dato che esse hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a 1.000 euro, come previsto dai commi 231-248 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022;

PRESO ATTO che per la Camera di commercio di Ferrara, i ruoli relativi al diritto annuale rientranti nello stralcio automatico di cui alle norme in oggetto riguardano le annualità fino al diritto annuale 2013 compreso, mentre per le sanzioni amministrative REA riguardano le ordinanze fino al 2011;

RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 136 del 12 dicembre 2022, con la quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l'anno 2023;

RICHIAMATA, infine, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 84 del 30 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 contenente gli obiettivi di Performance di questa Camera di commercio;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

d e t e r m i n a

- di non applicare, ai sensi del comma 229, dell'articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, l'annullamento automatico parziale per debiti affidati al concessionario dall'1/1/2000 al 31/12/2015 che alla data del 1° gennaio 2023 abbiano un importo residuo fino a mille euro;
- di comunicare il presente provvedimento ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dallo stesso agente e dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Mauro Giannattasio)

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)